*Autore: **Luigi DEL GIUDICE**, della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano (NA)*

CODICE DELLA STRADA – Autorizzazione targa prova scaduta ed applicabilità dell'articolo 193 cds

SOPROV.it

La Corte di Cassazione ha più volte specificato che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante da veicolo usato posto in circolazione, ai fini della vendita, per la dimostrazione, il collaudo o la prova, stipulata dall'assicuratore con il commerciante ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. 24.11.1970, n. 973, si riferisce esclusivamente al rischio collegato alla circolazione per la prova, la dimostrazione o il collaudo e cessa, quindi, anche prima del termine di durata del contratto, con la vendita del veicolo, che, importando con l'accertamento dell'idoneità del veicolo la fine del periodo di prova, comporta il venir meno della operatività della relativa garanzia(cfr. Cass. 26.22.1991, n. 12644).

In questi termini devesi opinare nel senso che, qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione devesi considerare privo di effetti.

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4728 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 10/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 6263 — 2012 R.G. proposto da:
AUTOIZZI s.r.l. — p.i.v.a. 01900560697 — in persona del legale rappresentante Alfonsino Izzi (cf ZZILNS62R2OL113H),
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del
ricorso dall'avvocato Alessandro Orlando ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Monti di Creta, n. 85, presso lo studio del dott. Antonio Porfilio.

RICORRENTE

contro

MINISTERO dell' INTERNO

INTIMATO

Avverso la sentenza n. 201/2011 del tribunale di Larino,
Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 15 gennaio 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Maria De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 2.3.2009 Alfonsino Izzi, in proprio e quale legale rappresentante della "Autoizzi" s.r.I., esercente attività di vendita di autoveicoli nuovi ed usati, adiva il giudice di pace di Palata.
Esponeva che la polizia stradale di Chieti in data 7.2.2009 aveva elevato a suo carico verbale n. 7000002534156 per violazione dell'art. 193, 2° co., c.d.s., poiché il veicolo BMW 118 telaio WBAUD71069213231 circolava "senza la prescritta copertura assicurativa R.C.A. con targa "prova" n. VAI 1ZZI scaduta il 22.01.2008"
(così ricorso, pag. 2).
Esponeva altresì che il rinnovo della polizza assicurativa della targa "prova" n. VA11ZZI era in corso ed era poi stato regolarmente eseguito; che la medesima targa inoltre era stata erroneamente apposta alla BMW 118; che egli ricorrente "aveva la disponibilità di altre due targhe di prova, che — al momento della contestata violazione — erano libere e cioè non utilizzate, ma coperte di assicurazione, sicché, nel caso di specie, poteva ravvisarsi la violazione della mancata esibizione del contratto/contrassegno di assicurazione" (così ricorso, pag. 3).
Chiedeva pertanto, segnatamente alla stregua della previsione dell'art. 3, 2° co., della legge n. 689/1981, dichiararsi la nullità, l'inefficacia ovvero pronunciarsi l'annullamento del verbale n. 7000002534156.
Resisteva il Ministero dell'Interno.
Con sentenza n. 3/2010 il giudice adito rigettava l'opposizione.
Proponeva appello l' "Autoizzi" s.r.1..
Resisteva il Ministero dell'Interno — Ufficio territoriale del Governo di Campobasso.

Con sentenza n. 201/2011 il tribunale di Larino rigettava il gravame e compensava integralmente le spese del grado.
Specificava il giudice dell'appello che, "nel caso in esame è pacifico che la targa di prova collocata sulla BMW aveva validità fino al 22.01.2009 e, quindi, in data 7.02.2009, giorno dell'accertamento, era priva di validità" (così sentenza d'appello, pag. 5).
Indi, esplicitava che correttamente il primo giudice aveva opinato che senso che "<laddove la autorizzazione della targa prova risulti scaduta di validità, ovvero sia mancante, la stessa non ha nessun effetto e la circolazione è da ritenersi ordinaria e non di prova, con l'obbligo per l'agente accertatore della contestazione della eventuale violazione degli artt. 93,

193, 80, 100 cod. strada>" (così sentenza d'appello, pagg. 4 — 5);
che, di conseguenzaa,siccome esattamente ritenuto dal primo giudice, a nulla rilevava che la targa di "prova" "fosse coperta da assicurazione, non avendo la targa stessa alcuna validità e, quindi, il veicolo risultava privo di assicurazione" (così sentenza d'appello, pag. 5).
Esplicitava infine che il preteso errore scusabile non poteva considerarsi tale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "Autoizzi" s.r.1.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente s.r.l. deduce "violazione dell'art. 193, comma 2, cod. str. — difetto assoluto di motivazione e, comunque, motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c." (così ricorso, pag. 4).
Adduce che le si addebita la violazione dell'art. 193, 2° co., c.d.s. ovvero che "circolava con il veicolo BMW 118 telaio WBAUD71069213231 senza la prescritta copertura assicurativa R.C.A. con targa n. VA1 IZZI scaduta il 22.01.2008" (così ricorso, pag. 6);
che tanto le è contestato "contrariamente al vero, posto che la targa prova in questione, per la quale era in corso il suo rinnovo, era assicurata fino al 09.04.2009 dalla ZURICH Assicurazioni in forza di polizza n. 48113578" (così ricorso, pag. 7);
che, perciò, "la contestazione elevata dalla Polstrada doveva ritenersi del tutto illegittima, configurandosi l'illecito amministrativo (...) minore relativo alla circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria (art. 180, comma 1, lett. D) e comma 7)" (così ricorso, pag. 6).
Con il secondo motivo la ricorrente s.r.l. deduce "violazione ed errata applicazione dell'art. 3 L. 689/81 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. - difetto di motivazione" (così ricorso, pag. 7).
Adduce che il fatto che le si addebita "fu conseguenza non di un'azione cosciente e volontaria" (così ricorso, pag. 7);
che il fatto fu determinato da errore, errore che, in quanto incolpevole, "opera come fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazione amministrativa" (così ricorso, pag. 7).
Il primo motivo è destituito di fondamento.
Si rileva che, in base al combinato disposto dell'art. I della legge 24.12.1969, n. 990 (ove è stabilito, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate), e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione della stessa legge approvato con d.p.r. 24.11.1970, n. 973, anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all'obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa "prova", la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa (cfr. Cass. 18.4.2005, n. 8009, ove si soggiunge che la polizza è trasferibile da veicolo a veicolo).
Si rileva, in particolare, che l'art. 9 del d.p.r. 24.11.1970, n. 973, stabilisce che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del 10 co. del medesimo art. 9, i dati della targa di prova.
E' ben evidente dunque che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, è strettamente correlato alla targa di prova, tant'è che ne deve riprodurre i dati.

Del resto questa Corte ha specificato che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante da veicolo usato posto in circolazione, ai fini della vendita, per la dimostrazione, il collaudo o la prova, stipulata dall'assicuratore con il commerciante ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. 24.11.1970, n. 973, si riferisce esclusivamente al rischio collegato alla circolazione per la prova, la dimostrazione o il collaudo e cessa, quindi, anche prima del termine di durata del contratto, con la vendita del veicolo, che, importando con l'accertamento dell'idoneità del veicolo la fine del periodo di prova, comporta il venir meno della operatività della relativa garanzia
(cfr. Cass. 26.22.1991, n. 12644).
In questi termini devesi opinare nel senso che, qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione devesi considerare privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova oramai inefficace.
Pertanto, devesi, da un canto, condividere l'assunto del primo giudice — in toto recepito dal giudice del gravame - secondo cui "<laddove la autorizzazione della targa prova risulti scaduta di validità (...)>" (così sentenza d'appello, pag. 4), "il veicolo risulta privo di assicurazione" (così sentenza d'appello, pag. 4);
devesi, dall'altro, disapprovare l'affermazione della ricorrente s.r.l. secondo cui l'autovettura BMW 118 telaio WBAUD71069213231 circolava legittimamente giacché la targa "prova" era assicurata fino al 9.4.2009.
Destituito di fondamento è del pari il secondo motivo.
Si osserva previamente che il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689/1981
(secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa; che, al contempo, l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689/1981), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza
(cfr. Cass. 12.5.2006, n. 11012).
Si osserva ulteriormente che questa Corte spiega che l'accertamento — che i surriferiti principi importano - rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in
sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 29.9.2009, n. 20866).
Negli enunciati termini si reputa che l'iter motivazionale che, in parte qua agitur, sorregge il dictum del giudice del gravame, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica edassolutamente congruo e esaustivo sul piano logico - formale.
Più esattamente risulta inappuntabile l'affermazione del tribunale di Larino secondo cui "la circostanza che Izzi fosse operatore del settore, commerciante di autovetture, imponeva una particolare cura ed attenzione nella assegnazione delle targhe alle vetture e, quindi, l'aver attribuito alla BMW una targa prova non valida non può reputarsi in alcun modo evenienza scusabile"
(così sentenza d'appello, pag. 5).

Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.
Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.